

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

**Art. 47**

*(Prescrizioni per i prodotti alimentari)*

**1.** L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2 ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

(1)

**1 bis.** Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:

**a)** chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

**b)** dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

**c)** dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

**d)** dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.

(2)

**2.**

( ABROGATO )

(4)

**3.**

( ABROGATO )

(5)

**4.**

( ABROGATO )

(6)

**5.** Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni.

(3)

**6.** In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

**3** Parole aggiunte al comma 5 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

**4** Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

**5** Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

**6** Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016